

**VISTI:**

- L'art. 1 comma 4 della Legge 8 novembre 2000 n. 328 "legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" in base al quale gli enti locali riconoscono ed agevolano il ruolo degli organismi non lucrativi di utilità sociale, degli organismi della cooperazione, delle associazioni e degli enti di promozione sociale;
- L'art. 8 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, ove viene previsto che "i comuni valorizzano le libere forme associative e promuovono organismi di partecipazione popolare all'amministrazione locale";
- Il vigente statuto comunale ove, all'art. 71 viene previsto che "il comune garantisce l'effettiva partecipazione democratica di tutti i cittadini all'attività politica, amministrativa, economica e sociale della comunità" e "favorisce la formazione di organismi a base associativa, riconoscendone funzioni di sussidiarietà, con il compito di concorrere alla gestione dei servizi pubblici a domanda individuale a tutela di interessi diffusi, portatori di obiettivi educativi, culturali, sportivi, economici e sociali;
- L'art. 72 del medesimo testo statutario, che recita "Il comune valorizza le libere forme dell'associazionismo e del volontariato: acquisendo e recependo pareri e proposte per la soluzione di problemi interessanti i singoli campi di attività; ... attuando forme di consultazione su singole materie con le associazioni interessate mediante assemblee, questionari ed coinvolgimento in organismi di partecipazione od in commissioni comunali";
- L'art. 73 del medesimo testo statutario, nel quale si prevede che:
  - I. viene istituito "L'Albo comunale delle associazioni e del volontariato";
  - II. l'iscrizione è disposta con deliberazione della Giunta comunale la quale dovrà verificare annualmente la persistenza delle condizioni di iscrizione all'albo, disponendo la sospensione delle associazioni prive dei requisiti di cui al comma 3 e dandone comunicazione ai Capigruppo;
  - III. per l'iscrizione all'Albo le associazioni devono avere i seguenti requisiti:
    - essere costituite con atto pubblico o scrittura privata registrata, oppure aderire ad enti od organismi a carattere nazionale, regionale o provinciale, oppure aver depositato presso l'amministrazione comunale la documentazione prevista dal regolamento;
    - lo statuto deve essere improntato ai principi di democrazia e prevedere la possibilità di adesione a tutti i cittadini che condividano le finalità.

**ATTESO** che:

- questa amministrazione intende promuovere la partecipazione delle associazioni di volontariato locali alle politiche sociali del comune ed il loro attivo coinvolgimento nelle iniziative finalizzate alla prevenzione del disagio sociale, coordinandone l'azione allo scopo di aumentarne l'efficacia;
- si rende a tal fine opportuno operare un censimento delle associazioni e gruppi aventi sede o comunque operanti nel territorio di Nervesa della Battaglia per migliorare la conoscenza del mondo del volontariato sociale e disporre di informazioni aggiornate relativamente al campo di azione e ai referenti di ciascuna.

**RITENUTO** pertanto di disciplinare con apposito regolamento la gestione dell'Albo comunale delle Associazioni e del Volontariato;

**VISTO** lo schema di regolamento allegato sub A) alla presente proposta, parte integrante del presente atto;

**CONSIDERATO** che il sopraccitato regolamento è stato esaminato ed approvato dalla Commissione consiliare per lo Statuto ed i Regolamenti comunali in data \_\_\_\_\_;

**RITENUTA** la proposta meritevole di approvazione;

**ACQUISITO** il parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile della 1<sup>a</sup> Area Amministrativa, Maria Rosa Tomietto, reso ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

## DELIBERA

1. di approvare il regolamento per la gestione dell'Albo comunale delle Associazioni e del Volontariato di Nervesa della Battaglia allegato sub A al presente provvedimento;
2. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo.

ALLEGATO A



## COMUNE DI NERVESA DELLA BATTAGLIA Provincia di Treviso

### BOZZA DI REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELL'ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI E DEL VOLONTARIATO.

#### Art. 1

##### (Albo delle Associazioni)

1. Il presente regolamento definisce le norme per la gestione dell'Albo comunale delle Associazioni e del Volontariato, istituito dall'art. 73 dello Statuto Comunale.
2. All'Albo sono iscritte le associazioni che:
  - abbiano la sede nel Comune di Nervesa della Battaglia o comunque operino nel territorio comunale;
  - risultino in possesso dei requisiti previsti dall'art. 2.
3. L'Albo è articolato, in base alle attività svolte dalle associazioni, nelle seguenti aree:
  - a) **area sociale** (attività educative, sanitarie, di assistenza e sicurezza sociale);
  - b) **area culturale** (attività artistiche, scientifiche, ex combattentistica e d'arma, turistico-naturali, di salvaguardia del patrimonio storico, culturale, artistico ed ambientale);
  - c) **area attività sportive e ricreative del tempo libero.**

#### Art. 2

##### (Requisiti per l'iscrizione all'Albo)

Le Associazioni che richiedono l'iscrizione all'Albo devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

1. essere costituite con atto pubblico o scrittura privata registrata oppure aderire ad enti od organismi a carattere nazionale, regionale o provinciale;
2. lo Statuto o l'atto costitutivo delle Associazioni deve:
  - a) essere improntato ai principi di democrazia;
  - b) prevedere la possibilità di adesione a tutti i cittadini che condividano le finalità.
3. alla data di richiesta di iscrizione siano costituite da almeno 1 anno;
4. svolgere attività a scopo sociale che prevedano la valorizzazione della solidarietà e la promozione di azioni a favore di tutta la comunità locale, con esclusione di fini partitici, privati e di lucro.

#### Art. 3

##### (Domande di iscrizione)

1. La domanda di iscrizione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organizzazione o sezione autonoma, deve essere presentata al Sindaco, su apposita modulistica a disposizione presso l'ufficio per il volontariato, unitamente a:

- a) copia dell'atto costitutivo o dello statuto;
  - b) una relazione dell'attività svolta nell'anno precedente alla richiesta d'iscrizione, sottoscritta dal legale rappresentante.
2. Nella domanda di iscrizione devono essere dichiarati:
- a) le generalità del legale rappresentante e dei componenti gli organi di amministrazione e di gestione;
  - b) la forma giuridica dell'organizzazione;
  - c) la sede legale;
  - d) la materia di prevalente attività.

#### **Art. 4**

##### **(Iscrizione e tenuta dell'Albo)**

1. L'iscrizione viene disposta entro 60 giorni dal ricevimento della domanda, con deliberazione della Giunta Comunale, previa istruttoria da parte dell'ufficio comunale per il volontariato che accerta la sussistenza dei requisiti e la regolarità della documentazione presentata. Trascorsi 60 giorni dal ricevimento della domanda, l'iscrizione si intende accolta qualora entro il predetto termine non vengano adottati provvedimenti motivati di diniego.
2. L'Albo viene tenuto all'ufficio per il volontariato, istituito presso il Comune di Nervesa della Battaglia, dove è possibile prenderne visione.

#### **Art. 5**

##### **(Relazione annuale e variazioni)**

1. Le associazioni iscritte all'Albo sono tenute a trasmettere al Comune, entro il 31 gennaio di ogni anno, una relazione illustrativa delle attività svolte nell'anno precedente ed il programma di attività per l'anno successivo.
2. Ogni variazione dell'atto costitutivo, dello Statuto, delle generalità del legale rappresentante e dei componenti gli organi dell'amministrazione e di gestione deve essere comunicata, entro 30 giorni dal suo verificarsi, all'ufficio per il volontariato.
3. Qualora la variazione comunicata riguardi uno dei requisiti elencati all'art. 2, la Giunta Comunale provvederà ad attuare la procedura prevista dal comma 3 dell'art. 6.

#### **Art. 6**

##### **(Revisione periodica dell'albo)**

1. La Giunta Comunale procede, annualmente, alla revisione dell'Albo.
2. La revisione è effettuata mediante verifica generale della permanenza dei requisiti di cui all'art. 2 e dell'effettivo svolgimento delle attività indicate all'atto di iscrizione, sulla base della relazione annuale, di cui all'art.5 comma1.
3. Nel caso in cui la Giunta Comunale rilevi la perdita di uno o più requisiti richiesti per l'iscrizione trasmetterà al responsabile dell'ufficio per il volontariato la proposta di sospensione. L'ufficio per il volontariato comunicherà con raccomandata A/R al responsabile legale dell'Associazione, l'avvio del procedimento di sospensione concedendo 10 giorni di tempo dal ricevimento della comunicazione per la formulazione, per iscritto, delle proprie osservazioni, eventualmente corredate da documenti. Trascorso il termine assegnato senza che sia pervenuta la prescritta comunicazione o nel caso in cui i motivi dedotti non possano essere accolti, l'ufficio del volontariato trasmetterà apposita relazione alla Giunta Comunale la quale provvederà con propria delibera alla sospensione dell'Associazione dall'Albo, dandone comunicazione ai capigruppo. La sospensione diverrà definitiva e comporterà la cancellazione dell'Associazione dall'Albo trascorsi 30 giorni dalla comunicazione ai Capigruppo.

#### **Art. 7**

##### **(Inadempienze e cancellazioni)**

1. Qualora le organizzazioni non adempiano a quanto stabilito dall'art. 5, l'ufficio del volontariato provvede, informando la Giunta Comunale, a diffidare l'associazione perché provveda ai relativi adempimenti assegnandole un termine di 30 giorni.

2. L'ufficio per il volontariato, nei 30 giorni successivi alla scadenza del termine indicato, in caso di inadempimento dell'associazione, invia alla Giunta Comunale la proposta di sospensione definitiva dall'Albo.

\*\*\*\*\*